

[Inps, circ. n. 154/2025: dimissioni per fatti concludenti e NASpl - L. 203/2024](#)

23 Dicembre 2025

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Con la circolare n. 154/2025, l'Inps illustra la disciplina recata dall'articolo 19 della legge n. 203/2024, che ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti, e i suoi riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione NASpl (cfr. [comunicazione Ance del 7 gennaio 2025](#)).

In particolare, il citato articolo 19 ha integrato l'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, introducendo il comma 7-bis, secondo cui: *"In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza"*.

Tale norma introduce, quindi, la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

Si riportano di seguito i contenuti di maggiore interesse della citata circolare.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti

In primo luogo, l'Inps ricorda che, con riferimento alla corretta interpretazione e attuazione dell'articolo 19 della legge n. 203/2024, sono state fornite le prime istruzioni operative dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 6/2025 (cfr. [comunicazione Ance del 28 marzo 2025](#)).

Le indicazioni rese dal Dicastero hanno incidenza sulla valutazione delle causali di cessazione del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl.

Con la richiamata circolare n. 6/2025, è stato chiarito che l'effetto risolutivo di cui alla previsione introdotta dall'articolo 19 della legge n. 203/2024 *"non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore e facendone derivare la conseguenza prevista dalla norma"*.

Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la “procedura” per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti.

La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro. Al riguardo, la citata circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali precisa che *“diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo - di durata variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dall’articolo 19 in esame - conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo”*. In proposito, il Dicastero ha chiarito che in tali ipotesi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.

Sulla disposizione di cui all’articolo 19 in esame, si è espresso nei medesimi termini l’INL che, prendendo spunto dall’obbligo del datore di lavoro della comunicazione da effettuare allo stesso Ispettorato, con la nota n. 579/2025, ha chiarito che la predetta comunicazione: *“[...] va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso”*.

Con la circolare in commento l’Inps fa presente che, in merito alla nuova ipotesi di risoluzione per volontà del lavoratore, è stato istituito su UniLav, dal 29 gennaio 2025, il nuovo codice cessazione “FC - dimissioni per fatti concludenti”.

Pertanto, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro denunciata su UniLav con la causale “FC - dimissioni per fatti concludenti” è precluso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015.

Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, può accedere all’indennità di disoccupazione NASpl. In tale ipotesi, pertanto, l’accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo.

Dimissioni per fatti concludenti e dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa

Nella sopra citata circolare n. 6/2025, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che: *“[...] la procedura telematica di cessazione a seguito di dimissioni per fatti concludenti, avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore. Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore - ferma restando la necessità di assolvere il relativo onere probatorio secondo le modalità descritte dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003 - prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro”*.

In ragione di tali chiarimenti, se successivamente all’avvio da parte del datore di lavoro della procedura di cui all’articolo 19 in esame il lavoratore rassegni le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti.

Pertanto, laddove il lavoratore rassegni le dimissioni per giusta causa, anche dopo l’avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, l’assicurato può accedere alla prestazione di

disoccupazione NASpl, sempre che assolva altresì all'onere probatorio di cui alla circolare n. 163/2003 e che soddisfi i requisiti legislativamente previsti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpl.

Allegati

Inps_Circolare-numero-154-del-22-12-2025

[Apri](#)